

Delibera n° 124

Estratto del processo verbale della seduta del
30 gennaio 2020

oggetto:

LR 10/1998. MODIFICHE AL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Vicesegretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane) con la quale, tra l'altro, all'articolo 3 si prevede il perseguimento dell'omogeneità territoriale dell'offerta di servizi, con particolare riferimento all'assistenza residenziale per non autosufficienti, anche attraverso una omogenea ripartizione delle risorse sul territorio regionale;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006) e in particolare gli articoli 64 e 65;

Visto altresì il decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, con il quale è stato emanato il "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani", così come modificato dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2017, n. 290;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 429, che tra l'altro dispone il riconoscimento di un rimborso per gli oneri sanitari sostenuti per l'assistenza infermieristica e riabilitativa pari ad almeno euro 10,00 al giorno per posto letto contrattualizzato e un rimborso forfettario per il coordinamento infermieristico, la gestione dei rifiuti speciali e i trasporti sanitari pari ad almeno euro 120,00 annui per posto letto contrattualizzato;

Rilevato che le Aziende sanitarie hanno dato applicazione alle disposizioni della suddetta deliberazione in modo non del tutto uniforme sul territorio regionale e che permane pertanto una disomogeneità nel riconoscimento degli oneri sanitari per l'assistenza infermieristica e riabilitativa effettivamente sostenuti dalle residenze per anziani convenzionate, comportando disparità di trattamento tra gli assistiti;

Rilevato altresì che i costi effettivamente sostenuti per i suddetti oneri dalle residenze per anziani convenzionate hanno subito un incremento nel precedente biennio per cui si rende necessario adeguare i suddetti rimborsi per evitare che tale incremento si ripercuota sulle rette a carico degli utenti;

Ritenuto pertanto di disporre – nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 64 e 65 della legge regionale 22/2019 e al fine di uniformare su tutto il territorio regionale i rapporti tra Aziende sanitarie ed enti gestori e di adeguare gli importi dei rimborsi ai costi reali sostenuti – che, con decorrenza dal 01.01.2020, le convenzioni tra le Aziende sanitarie e gli enti gestori delle residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio ai sensi del decreto del Presidente della Regione 144/2015 debbano prevedere il riconoscimento:

- o del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazione agli oneri sanitari per l'assistenza infermieristica e riabilitativa nel limite di euro 12,00 al giorno per posto letto convenzionato in nuclei di tipologia N3;
- o del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazione agli oneri sanitari per l'assistenza infermieristica e riabilitativa nel limite di euro 10,00 al giorno per posto letto convenzionato in nuclei di tipologia N2;
- o del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la gestione dei rifiuti speciali e i trasporti sanitari nel limite di euro 125,00 annui per posto letto convenzionato;

Ritenuto che le spese aggiuntive derivanti dalla presente deliberazione debbano far carico al capitolo n. 7788 dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario gestionale 2020;

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

DELIBERA

1. Di disporre che, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale i rapporti tra Aziende sanitarie ed enti gestori e di adeguare gli importi dei rimborsi ai costi reali sostenuti, con decorrenza dal 01.01.2020, le convenzioni tra le Aziende sanitarie e gli enti gestori delle residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio ai sensi del decreto del Presidente della Regione 144/2015 debbano prevedere il riconoscimento:

- a. del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazione agli oneri sanitari per l'assistenza infermieristica e riabilitativa nel limite di euro 12,00 al giorno per posto letto convenzionato in nuclei di tipologia N3;
 - b. del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazione agli oneri sanitari per l'assistenza infermieristica e riabilitativa nel limite di euro 10,00 al giorno per posto letto convenzionato in nuclei di tipologia N2;
 - c. del rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la gestione dei rifiuti speciali e i trasporti sanitari nel limite di euro 125,00 annui per posto letto convenzionato;
2. Che le spese aggiuntive derivanti dalla presente deliberazione debbano far carico al capitolo n. 7788 dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario gestionale 2020.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE